

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 214	SEDUTA DEL 26/09/2024
OGGETTO: DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE PER RICERCA E RIPRODUZIONE DI COPIE DEGLI ATTI RELATIVI FACENTI PARTE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO	

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **Settembre**, in via convenzionale* nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore **09:30**.

Seduta in modalità telematica, **completamente a distanza**, così come previsto dal "Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza"*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La seduta si svolge in **videoconferenza**, mediante piattaforma *Zoom Cloud Meeting*, alla presenza di:

		PRESENTE	ASSENTE	
1	PARDINI MARIO	Sindaco	X	
2	MINNITI GIOVANNI	Vice Sindaco	X	
3	BRUNI MORENO	Assessore Anziano	X	
4	BARSANTI FABIO	Assessore	X	
5	BUCHIGNANI NICOLA	Assessore	X	
6	CONSANI CRISTINA	Assessora		X
7	GRANUCCI PAOLA	Assessora	X	
8	PISANO ANGELA MIA	Assessora	X	
9	SANTINI REMO	Assessore	X	
10	TESTAFERRATA SIMONA	Assessora	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco, Mario Pardini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Fulvio Spatarella, il quale cura la verbalizzazione.

Alla seduta è ammesso a partecipare anche il personale amministrativo necessario per supportare lo svolgimento delle sedute.

Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i presenti n. **9** e gli assenti n. **1**, dichiara aperta la seduta.



..... omissis

La Giunta Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale B. - Servizio di Staff - Segreteria Generale e supporto organi collegiali, Avvocatura Comunale - Segretario Generale, U.O. B.1 - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali, “DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE PER RICERCA E RIPRODUZIONE DI COPIE DEGLI ATTI RELATIVI FACENTI PARTE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Moreno Bruni, competente per materia;

premessato che:

l'art. 22, comma 2, della L. 241/1990, stabilisce che *"l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"* e che il precedente comma 1 definisce documento amministrativo *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica delle loro disciplina sostanziale"*;


l'art. 25 della L. 241/1990 espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo eventuale per la richiesta di copie conformi;

il sesto comma dall'art. 7 *"Accoglimento della richiesta e modalità di accesso"* del D.P.R. n. 184/2006 dispone: *«In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate»*;

l'art. 5 del Regolamento del diritto di informazione e d'accesso del Comune di Lucca di cui alla Deliberazione N. 226 C.C. del 28.11.1995 prevede che : *"la richiesta di accesso, comporta il pagamento delle sole spese di riproduzione determinate ed aggiornate con provvedimento della giunta comunale"*;

la giurisprudenza amministrativa ha avuto recentemente occasione di esprimersi in materia di determinazione dei costi di accessibilità ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, ritenendo che *"l'Amministrazione, nella fissazione dei costi per la riproduzione deve limitarsi a richiedere l'importo esatto dell'onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In ogni caso quindi la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l'amministrazione ricavare profitti dall'esercizio di un'attività istituzionale connessa al diritto di accesso"* (Consiglio di Stato n. 1366/2024) e che *"Gli oneri conseguenti all'esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità (al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico come quello di voto) senza che sia consentito trasferirli sul cittadino istituendo una vera e propria tassa extra ordinem"* (TAR Toscana n. 615/19).

considerato che:



L'attività svolta dall'edilizia privata in questo compito ha un forte rilievo istituzionale, in quanto tende a risolvere operativamente e celermente problematiche che concretamente vengono svolte nell'interesse precipuo dei privati coinvolti;

questo ente ha affidato la gestione dei propri archivi ad una società per la quale paga per ogni pratica di ricerca e riproduzione la somma di €.15,50, in base al contratto in essere;

ritenuto, a tal fine, necessario:

recuperare le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la riproduzione delle pratiche facenti parte dell'archivio di deposito, stabilendo quale somma da applicare all'utente la cifra di € 15,50 per ogni pratica di ricerca e riproduzione presso gli archivi che non può annoverarsi tra i costi di funzionamento della macchina amministrativa, trattandosi di un costo che questa amministrazione deve sostenere per la riproduzione della documentazione richiesta e come tale non può considerarsi come una tassa extra ordinem;

atteso che:

la somma sopradeterminata di €15,50 corrisponde alla spesa che questa amministrazione deve sostenere per ogni riproduzione e ricerca e che, come tale, non eccede i costi effettivi sopportati e non determina utili a questa amministrazione, in quanto trattasi di un mero rimborso e recupero della spesa che questo ente deve sostenere per la riproduzione del documento;

quanto sopra premesso,

vista la sentenza del Consiglio di Stato n.1709 del 25 ottobre 1999 che stabilisce come sia legittima la pretesa dell'amministrazione comunale di ottenere non solo il rimborso dei costi di riproduzione ma anche delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'evasione della pratica posto che l'art.25 della L.241/1990 assoggetta il rilascio degli atti amministrativi a costo di riproduzione ed al pagamento dei diritti di ricerca e visura;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (**allegati nn. 1 e 2**), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale;

visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di stabilire quale somma da applicare all'utente a titolo di rimborso spesa che questa amministrazione deve sostenere per la ricerca e riproduzione degli atti della documentazione facente parte dell'archivio esclusivamente di deposito la cifra pari ad € 15,50 da applicarsi per ogni pratica riprodotta;



2. di dare atto che tale importo dovrà essere versato dall'utenza dietro apposita richiesta di pagamento prima della consegna della documentazione richiesta e che in mancanza dello stesso versamento nei termini previsti la documentazione non verrà inviata e l'istanza di accesso dovrà intendersi respinta e conclusa;
3. di stabilire che i proventi scaturenti dal rimborso delle spese degli atti relativi all'accesso delle pratiche saranno introitati attraverso la Piattaforma Pago – PA e sui capitoli di pertinenza dei rispettivi Responsabili del settori titolari dell'entrata;
4. di stabilire che il presente provvedimento troverà applicazione dal 1 ottobre 2024;
5. di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Con successiva separata votazione, all'unanimità,

d e l i b e r a

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale
Fulvio Spatarella

il Sindaco
Mario Pardini

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. B.1 - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali

07 - Settore Edilizia Privata e Ambiente - Dirigente

U.O. 7.1 - Sportello Unico Edilizia Privata

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
GM03 - Parere contabile.pdf.p7m	a1d7e3383f438fe11df1383a13bd58c5e869 c894511955c4264a019f48126ea8
GM02 - Parere tecnico.pdf.p7m	7a0f2b698e21eb58ba1ee5d5a4dae3d80010 22461b5997715aca72487691f4b0